Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 26 del 1° febbraio 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA | **Roma - Mercoledì, 1° febbraio 2012** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 22

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di taluni prodotti fitosanitari

S O M M A R I O

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kusti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2011 dall'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kusti», contenete la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Karate Express registrato al n. 8259 con decreto direttoriale in data 4 maggio 1993, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 12 agosto 2011, dell'impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier A12728B;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Karate Express registrato al n. 8259;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva lambda cialotrina fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva lambda cialotrina;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda cialotrina in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KUSTI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10-20-50-100-250-500, kg 1.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

S.T.I. Solfotecnica Italiana SpA - Cotignola (Ravenna);

Torre Srl, via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. Montalcino), Siena.

Il prodotto è confezionato negli stabilimenti delle imprese:

SCAM Spa, Strada Bellaria n. 164, Modena;

Isagro Spa, Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15275.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

KUSTI ™

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
lambda-cialotrina pura g 2,5
coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

~~Syngenta Crop Protection S.p.A.~~
Via Gallarate 139 – Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
Altre taglie:
g 10; g 20, g 50; g 100; g 250; g 500

TM marchio di una società del Gruppo Syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Nocivo per gli insetti utili.
Non trattare in fioritura.

CARATTERISTICHE
KUSTI è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. KUSTI unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva. La particolare formulazione in granuli idrosospensibili riduce la formazione di polveri o vapori.

MODALITÀ DI IMPIEGO
KUSTI si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. KUSTI si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio (200-700 lt/ha) ed alto (700-1000 lt/ha) volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ
In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con le floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, actinidia, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, ciliegio, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco nettarine, pisello, ribes nero, rucola, sedano, susino, uva spina	7 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lenticchia, lattughe e simili	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia	15 giorni
Prati e pascoli	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, frumento, loglio, ravizzone, segale, sorgo	30 giorni
Orzo, avena	40 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 OTT. 2011

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dosi (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	1200
	Cocciniglie (neanidi)	100 - 160	
	Mosca, cimice verde	60 - 100	600-1600
Pesco e nettarine	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100 - 160	1000-1600
	Tripidi	60 - 80	600-800
Albicocco	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-800
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	100 - 120	1000-1200
Ciliegio, susino	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	400-600
	Mosca della frutta	60 - 100	600-1000
Melo, pero	Afidi (foglie non accartocciate)	60 - 80	600-800
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1ª generazione), carpocapsa	60 - 100	600-1000
	Ricamatrici estive e lepidotteri	80 - 100	800-1000
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 80 - 100 100 - 140	 800-1000 1000-1400
Fragola	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Lepidotteri tortricidi	80 - 100	560-1000
Actinidia e fruttiferi minori (ribes nero, uva spina, lampone)	Afidi (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
Mandorlo, nocciolo	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione)	80 - 100	800-1000
Vite	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 100 100	 1000 1000
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	100	1000
	Cicaline	60 - 100	600-1000
	Sigaraio	100	1000

Coltura	Parassiti		Dose (g/ha)
Barbabietola da zucchero	Altica		420-800
	Afidi (foglie non accartocciate)		280-600
	Cleono, lisso		560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Cereali (frumento, orzo, avena, segale, sorgo)	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia		420-800
	Nottue (allo scoperto)		560-800
Mais e mais dolce	Afidi, lema, tripidi, cecidomia, idrellia		420-800
	Piralide, Diabrotica virgifera virgifera		560-1000
	Nottue (allo scoperto)		400-500

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)
Oleaginose (arachide, girasole, colza, soia, ravizzone, cotone)	Afidi (foglie non accartocciate), altica, meligete e tentredine	420-800
	Cimici e cecidomia	580-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Foraggere (prati-pascoli, loglio, mais, barbabietola da foraggio, erba medica)	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	420-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	400-500
Mais da foraggio	Diabrotica	560-1000

Coltura	Parassita	Dose (g/100 lt)	Dose (g/ha)
Orticole aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, cetriolo, cocomero, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lattughe e simili, lenticchia, melanzana, melone, patata, peperone, pisello, pomodoro, porro, sedano, ravanello, zucchino	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	40 - 60	280-600
	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	60 - 80	420-800
	Cimici	80 - 100	560-1000
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Tabacco	Afidi e mosca bianca	40 - 60	280-600
	Tripidi e pulce del tabacco	60 - 80	420-800
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Floreali ed ornamentali	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	40 - 60	280-600
	Tripidi	60 - 80	420-800
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	100 - 120	700-1200
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		400-500
Forestali	Afidi	60 - 80	600-800
	Processionaria (forme migranti)	60 - 80	600-800
	Tingide americana	80 - 100	800-1000
	Lepidotteri defogliatori	60 - 100	600-1000

NOTE:
Le dosi sotto indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.
Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro:
<u>erba medica</u>, <u>prati e pascoli</u>: 400 g/ha
<u>soia</u>, <u>carciofo</u>, <u>lattughe e simili</u>, <u>finocchio</u>: 600 g/ha
<u>mais dolce</u>, <u>aglio</u>: 800 g/ha
<u>mais da foraggio</u>: 1000 g/ha

syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 OTT. 2011

syngenta.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:
- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di: andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego del prodotto, si consideri che la sua azione repellente non invita l'avvicinamento degli insetti pronubi all'area trattata e ciò per circa 2-6 ore, periodo oltre il quale il rischio per gli impollinatori risulta significativamente ridotto.
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 OTT. 2011

KUSTI ™

Insetticida in granuli idrosospensibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	2,5
coformulanti q.b. a	g	100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Irritante per gli occhi e la pelle
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

~~**Syngenta Crop Protection S.p.A.**~~
Via Gallarate 139 – Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione **g 50**

Altro stabilimento di produzione:
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
Stabilimenti di confezionamento:
SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
Altre taglie:
g 10; g 20; g 100

TM marchio di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 OTT. 2011

12A00892

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Proxanil SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 28 luglio 2009 presentata dall'impresa Agriphar s.a., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Proxanil contenente le sostanze attive propamocarb e cimoxanil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 di inclusione della sostanza attiva propamocarb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/25/EC della Commissione del 23 aprile 2007;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva cimoxanil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Agriphar S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 9 giugno 2011, prot. 19457, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2011 da cui risulta che l'impresa Agriphar S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Proxanil SC»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Proxanil SC» fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cimoxanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Agriphar s.a., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory n. 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROXANIL SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cimoxanil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Terranalisi S.r.l., via Nino Bixio n. 6 - I - 44042 Cento (Ferrara).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14808.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PROXANIL SC

SOSPENSIONE CONCENTRATA

FUNGICIDA PREVENTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DI PATATA e POMODORO

PROXANIL SC
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Propamocarb
  cloridrato puro g 36,87 (≈ 400 g/l)
- Cimoxanil puro g 4,61 (≈ 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

Agriphar s.a.
26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium
Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium), Terranalisi S.r.l., Via Nino Bixio 6 - I-44042 Cento (FE)

Distribuito da: Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio 6 - I-44042 Cento (FE); Belchim Crop Protection Italia S.p.A., via Fratelli Rosselli, 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI).

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: L 1-5-10-20-25 Partita n.....................

Leggere attentamente prima dell'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
PROXANIL SC è un fungicida contenente Propamocarb cloridrato (fungicida sistemico) e Cimoxanil (fungicida citotropico). Entrambi le sostanze attive sono efficaci contro la peronospora del pomodoro e della patata (*Phytophthora infestans*) con meccanismi d'azione diversi e complementari.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega su pomodoro e patata in trattamenti fogliari da iniziare quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni della peronospora (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Le dosi di seguito indicate si riferiscono ad applicazioni effettuate con attrezzature a volume normale. Qualora si utilizzassero irroratrici a volume ridotto, assicurarsi che venga mantenuta l'uniformità di distribuzione e la dose consigliata per unità di superficie.
PATATA: Contro Peronospora 2,5 l/ha in 300-1000 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare al massimo 6 trattamenti ad intervalli di 7 giorni tra un'applicazione e la successiva.
POMODORO (in campo e in serra): Contro Peronospora 2,5 l/ha, pari a 250-400 ml/Hl, in 600-1000 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni tra un'applicazione e la successiva.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
14 GIORNI PER PATATA
3 GIORNI PER POMODORO

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

2 8 OTT. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

PROXANIL SC

SOSPENSIONE CONCENTRATA

FUNGICIDA PREVENTIVO CONTRO LA PERONOSPORA DI PATATA e POMODORO

PROXANIL SC

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
- Propamocarb cloridrato puro g 36,87 (= 400 g/l)
- Cimoxanil puro g 4,61 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

AGRIPHAR

Agriphar s.a.
26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium
Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium), Terranalisi S.r.l., Via Nino Bixio 6 - I-44042 Cento (FE)

Distribuito da: Agriphar Italia S.r.l. - Via Nino Bixio 6 - I-44042 Cento (FE); Belchim Crop Protection Italia S.p.A., via Fratelli Rosselli, 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI).

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: L 1-5-10-20-25 Partita n.....................

Leggere attentamente prima dell'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

PROXANIL SC è un fungicida contenente Propamocarb cloridrato (fungicida sistemico) e Cimoxanil (fungicida citotropico). Entrambi le sostanze attive sono efficaci contro la peronospora del pomodoro e della patata (*Phytophthora infestans*) con meccanismi d'azione diversi e complementari.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega su pomodoro e patata in trattamenti fogliari da iniziare quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni della peronospora (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Le dosi di seguito indicate si riferiscono ad applicazioni effettuate con attrezzature a volume normale. Qualora si utilizzassero irroratrici a volume ridotto, assicurarsi che venga mantenuta l'uniformità di distribuzione e la dose consigliata per unità di superficie.

PATATA: Contro Peronospora 2,5 l/ha in 300-1000 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare al massimo 6 trattamenti ad intervalli di 7 giorni tra un'applicazione e la successiva.

POMODORO (in campo e in serra): Contro Peronospora 2,5 l/ha, pari a 250-400 ml/Hl, in 600-1000 litri d'acqua iniziando i trattamenti quando si manifestano le condizioni favorevoli alle infezioni (piogge e/o bagnature), al più tardi alla comparsa dei primi sintomi. Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervalli di 7-10 giorni tra un'applicazione e la successiva.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
14 GIORNI PER PATATA
3 GIORNI PER POMODORO

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con i mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

28 OTT. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A00893

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lontrel 72 SG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 aprile 2008 presentata dall'impresa Dow Agrosciences Italia, con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Lontrel 72 SG» contenente la sostanza attiva clopiralid;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva clopiralid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Dow Agrosciences a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 maggio 2011, prot. 16103, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa Dow Agrosciences Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Lontrel 72 SG» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clopiralid, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Dow Agrosciences Italia, con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LONTREL 72 SG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clopiralid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-150-250 ed in sacchetti idrosolubili nelle stesse taglie; kg 0,5-1 ed in sacchetti idrosolubili nelle stesse taglie.

Il prodotto in questione è prodotto e confezionato nello stabilimento dell'impresa:

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia);

Torre Srl - Torrenieri (fraz. Montalcino - Siena) (Italia).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Dow AgroSciences - Midland (USA);

Kwizda - Leobendorf / Korneyburg (Austria);

Van Diest Supply Company - Webster City (USA);

Schirm GmbH - Luebeck (D).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14879.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LONTREL* 72 SG

Erbicida per il diserbo di frumento duro e tenero, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli a testa, cipolla, aglio, scalogno) e colza.

GRANULI SOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di Lontrel 72 SG
Clopiralid puro g 72
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Van Diest Supply Company – Webster City (USA)
Schirm GmbH – Luebeck (D)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) (Italia)

Taglie autorizzate: **g.50-100-100(2x50)-150–150(3x50)-250-250(5x50); Kg. 0,5-0,5(5x100g)-1-1(4x250g)**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non somministrare fluidi o indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno convulsioni. Se il prodotto è accidentalmente ingerito, non indurre il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua corrente usando sapone, se disponibile. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Cosultare il medico. In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbe infestanti sensibili: camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), carota selvatica (*Daucus carota*), coriandolo fetido (*Bifora spp.*), crespino (*Sonchus spp.*), farfara (*Tussilago farfara*), girasole (*Helianthus spp.*), nappola (*Xantium italicum*), romice (*Rumex spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio (*Trifolium spp.*), veccia (*Vicia spp.*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Erbe infestanti mediamente sensibili: erba morella (*Solanum nigrum*), poligoni (*Polygonum spp.*).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di stoppione e altre infestanti: 110-140 g/ha. Con camomilla comune la dose va aumentata: 170-210 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. In caso di necessità è possibile intervenire anche su stoppione in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.

Frumento duro e tenero e cereali minori: 110-140 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella.

Mais (da granella e da foraggio): 110-140 g/ha
Epoca del trattamento: quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.

Orticole (in pieno campo): cavoli a testa (cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi), **cipolla, aglio e scalogno:** 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Colza: 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Volume d'irrorazione: 150-400 litri ettaro.

Avvertenza agronomica
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Avvertenza: La paglia e altri residui colturali provenienti da colture trattate con Lontrel 72 SG non possono essere utilizzati per la pacciamatura e per la produzione di terricci (compost) oppure di letame poi impiegato per coltivare fiori, orticole e funghi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamemte per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

LONTREL* 72 SG

ERBICIDA

GRANULI SOLUBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di LONTREL 72 SG
g. 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 72
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate in formato ridotto: g. 50 - 100

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

LONTREL* 72 SG

Erbicida per il diserbo di frumento duro e tenero, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli a testa, cipolla, aglio, scalogno) e colza.

GRANULI SOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di Lontrel 72 SG
Clopiralid puro g 72
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Van Diest Supply Company – Webster City (USA)
Schirm GmbH – Luebeck (D)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) (Italia)

Taglie autorizzate: **g.50-100-100(2x50)-150-150(3x50)-250-250(5x50); Kg. 0,5-0,5(5x100g)-1-1(4x250g)**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non somministrare fluidi o indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno convulsioni. Se il prodotto è accidentalmente ingerito, non indurre il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua corrente usando sapone, se disponibile. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Cosultare il medico. In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbe infestanti sensibili: camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), carota selvatica (*Daucus carota*), coriandolo fetido (*Bifora spp.*), crespino (*Sonchus spp.*), farfara (*Tussilago farfara*), girasole (*Helianthus spp.*), nappola (*Xantium italicum*), romice (*Rumex spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio (*Trifolium spp.*), veccia (*Vicia spp.*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Erbe infestanti mediamente sensibili: erba morella (*Solanum nigrum*), poligoni (*Polygonum spp.*).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di stoppione e altre infestanti: 110-140 g/ha. Con camomilla comune la dose va aumentata: 170-210 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. In caso di necessità è possibile intervenire anche su stoppione in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.

Frumento duro e tenero e cereali minori: 110-140 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella.

Mais (da granella e da foraggio): 110-140 g/ha
Epoca del trattamento: quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.

Orticole (in pieno campo): cavoli a testa (cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi), **cipolla, aglio e scalogno:** 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Colza: 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Volume d'irrorazione: 150-400 litri ettaro.

Avvertenza agronomica
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Avvertenza: La paglia e altri residui colturali provenienti da colture trattate con Lontrel 72 SG non possono essere utilizzati per la pacciamatura e per la produzione di terricci (compost) oppure di letame poi impiegato per coltivare fiori, orticole e funghi.

ETICHETTA per SACCHETTI IDROSOLUBILI

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamemte per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

5)Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all' introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richede particolari accorgimenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

TESTO DA STAMPARE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

LONTREL* 72 SG

ERBICIDA

GRANULI SOLUBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di LONTREL 72 SG
g. 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 72
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Contenuto netto: g. 50 - 100 - 250

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A00894

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Silwet Sprintex».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente le misure transitorie;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafi 5 e 6, concernente «misure transitorie»;

Visto l'art. 58 regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1;

Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2009, dall'impresa Chemtura Italy Srl, con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola n. 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante di prodotto fitosanitario denominato «Silwet Sprintex», contenente la sostanza attiva eptametiltrisilossano, polialchilene ossido modificato, CAS N. 27306-78-1, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Silwet L-77, registrato al n. 13837 con decreto direttoriale in data 29 maggio 2007, titolare di entrambe le registrazioni la suindicata impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Silwet L-77;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 29 maggio 2012, data di scadenza del prodotto di riferimento, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alla sostanza attiva coadiuvante, componente per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 29 maggio 2012, l'impresa Chemtura Italy Srl, con sede legale in Latina Scalo (Latina), via Pico della Mirandola n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SILWET SPRINTEX, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva coadiuvante componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 50-100-150-200-250-500; l 1-5-10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Chemtura Netherlands B.V. - Ankerweg 18 - Amsterdam (Olanda),

nonché formulato nello stabilimento sopra citato e confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Momentive Performance Materials - 3500 South State Route, Friendly, WV 26146, USA;

Althaller Italia srl - San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14916.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SILWET® SPRINTEX

Coadiuvante per agrofarmaci in emulsione concentrata

Agente bagnante per erbicidi, fungicidi, acaricidi, insetticidi e regolatori di crescita delle piante.

SILWET SPRINTEX Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Composizione:

Eptametiltrisilossano, polialchilene ossido modificato 84% (=850 g/L)

Coformulanti q.b.a 100%

Titolare dell'autorizzazione

CHEMTURA ITALY Srl

VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

TEL. 0773 615210

Partita n.:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Momentive Performance Materials - 3500 South State Route 2, Friendly, WV 26146, USA

Stabilimenti di confezionamento:
Chemtura Netherlands B.V. – Ankerweg 18 – 1041 AT Amsterdam (Olanda)
Althaller Italia srl - San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:
CHEMTURA ITALY Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 - Latina Scalo (LT)
SIPCAM SpA - Via Carroccio, 8 – Milano
CERTIS EUROPE B.V. - Filiale Italiana, Via Guaragna, 3 - 21047 Saronno (VA)

Contenuto netto: mL 50-100-150-200-250-500 L 1-5-10

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
Silwet Sprintex è un tensioattivo organosiliconico non-ionico che migliora la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la loro adesività sulle piante e che conferisce alla soluzione un effetto antideriva. Con **Silwet Sprintex** i prodotti fitosanitari sono meno soggetti al dilavamento causato dalle piogge successive al trattamento ed, in generale, i risultati che si ottengono sono più regolari in tutte le condizioni. **Silwet Sprintex** riduce significativamente la tensione superficiale delle soluzione da irrorare, assicurando di conseguenza un'abbondante copertura anche sul fogliame di piante particolarmente difficili da bagnare. Può essere usato come coadiuvante nelle applicazioni di prodotti fitosanitari tramite aggiunta diretta nelle botti di miscelazione. L'aggiunta di **Silwet Sprintex** non giustifica alcuna riduzione della dose ad ettaro del prodotto fitosanitario a cui viene miscelato. La determinazione dei volumi di acqua necessari al trattamento dovrà seguire le indicazioni d'uso pertinenti all'agrofarmaco cui **Silwet Sprintex** è associato e dipenderà dalla coltura su cui si applica considerando anche la dimensione di questa, la superficia fogliare che deve essere trattata e il tipo di attrezzatura disponibile.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO
Silwet Sprintex viene comunemente usato in miscela con fungicidi, acaricidi, insetticidi, erbicidi e regolatori di crescita delle piante a concentrazioni che variano tra 0,01% e 0,1%, in base al volume di irrorazione, tipo di associazione e coltura da trattare come specificato nella tabella sottostante.
Le prestazioni del **Silwet Sprintex** possono essere inferiori se il pH della soluzione da irrorare è eccessivamente alto (sopra il valore 9) o basso (sotto il valore di 5). Prestazioni ottimali si potranno ottenere all'interno di un intervallo di pH compreso fra 5 e 8. Le miscele che contengono **Silwet Sprintex** all'interno di questo intervallo di pH dovrebbero essere utilizzate entro 24 ore dalla loro preparazione.

Campi di impiego (secondo le famiglie chimiche testate in miscela):

Colture, Area d'uso	Dose (%)	Nota
Colture industriali (barbabietola da zucchero, mais, cereali in genere, soia) Erbicidi Fungicidi Insetticidi	0,025-0,1%	
Patata, cipolla e cavoli Erbicidi Fungicidi Insetticidi	0,025-0,1%	
Pomodoro Erbicidi Fungicidi Insetticidi	0,025-0,05%	
Fruttiferi/Agrumi Trattamenti invernali con fungicidi Trattamenti primaverili con fungicidi/insetticidi Erbicidi Regolatori di crescita delle piante	 0,04-0,05% 0,025-0,05% 0,025-0,05% 0,05-0,1%	
Vite Trattamenti con fungicidi/erbicidi	0,025-0,05%	Nei vigneti non miscelare con prodotti a base di rame. Usare concentrazioni pari a 0,01-0,02 % quando sono stati applicati prodotti rameici nei trattamenti precedenti.
Ornamentali e floricole	0,01-0,025%	In caso di uso di concentrazioni di 0,01% nessuna riduzione del volume d'acqua viene consigliata

COMPATIBILITÀ
Silwet Sprintex è compatibile con
ERBICIDI: Diazine (es.Bentazone), Acido Benzoico (es. Dicamba), Fosfonati (es. Glifosate), Sulfoniluree (es. Rimsulfuron), Piridine (es. Clopiralid), Acidi Fenossicarbossilici (es.MCPA), Arilfenossipropionati (es.Quizalofop etile isomero D)
FUNGICIDI: Tioftalimmidi (es.Captan), Triazoli (es.epoxiconazole), Strobilurine (es.Kresoxim metil), Ditiocarbamati (es.Mancozeb), Fenilimmidi cicliche (es.Procimidone), Amidi (es.Zoxamide), Fenilammidi, composti inorganici (es.Rame, Zolfo)
INSETTICIDI/ACARICIDI: Avermectine (es.Abamectina), Carbammati, Piretroidi (es.Lambda cialotrina), Fosforganici, Regolatori di Crescita (es. Diflubenzuron), Carbazate (Bifenazate)
REGOLATORE DI CRESCITA: Benzylaminopurine (es.6-benziladenina)
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SELETTIVITÀ: Non applicare in miscela con rame nei vigneti quando c'è presenza di vegetazione. Realizzare piccoli test prima di applicare su larga scala nuove miscele o su nuove varietà.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

® Marchio registrato della Momentive Performance Materials (Suisse) Sarl

28 OTT. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SILWET® SPRINTEX

Coadiuvante per agrofarmaci in emulsione concentrata

Agente bagnante per erbicidi, fungicidi, acaricidi, insetticidi e regolatori di crescita delle piante.

SILWET SPRINTEX Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Composizione:

Eptametiltrisilossano, polialchilene ossido modificato 84% (=850 g/L)

Coformulanti q.b.a 100%

NOCIVO

Titolare dell'autorizzazione

CHEMTURA ITALY Srl

VIA PICO DELLA MIRANDOLA, 8 - 04013 - LATINA SCALO (LT)

TEL. 0773 615210

Partita n.:

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione).

Momentive Performance Materials - 3500 South State Route 2, Friendly, WV 26146, USA

Stabilimenti di confezionamento:

Chemtura Netherlands B.V. – Ankerweg 18 – 1041 AT Amsterdam (Olanda)

Althaller Italia srl - San Colombano al Lambro (MI)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Distribuito da:

CHEMTURA ITALY Srl - Via Pico della Mirandola, 8 - 04013 - Latina Scalo (LT)

SIPCAM SpA - Via Carroccio, 8 – Milano

CERTIS EUROPE B.V. - Filiale Italiana, Via Guaragna, 3 - 21047 Saronno (VA)

Contenuto netto: ml. 50-100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per inalazione. Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

® Marchio registrato della Momentive Performance Materials (Suisse) Sarl

12A00895

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Agrizole».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 20 giugno 2006 dall'impresa Globachem NV, con sede legale in Sint - Truiden (Belgio), Leeuwerweg n. 178, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Difcor 250 EC», contenente la sostanza attiva difenoconazolo;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione di alcune sostanze attive tra cui difenoconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2018, in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 7 aprile 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 dicembre 2018 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva difenoconazolo in allegato *I)*, del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva difenoconazolo l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 5 novembre 2008, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2011, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva difenoconazolo nell'allegato I;

Vista la nota dell'ufficio in data 12 giugno 2009 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 20 giugno 2009 da cui risulta che l'impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Agrizole»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018 l'impresa Globachem NV, con sede legale in Sint - Truiden (Belgio), Leeuwerweg n. 178, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AGRIZOLE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 dicembre 2011 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/69/CE per la sostanza attiva difenoconazolo.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della Impresa estera Globachem NV, Sint - Truiden (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13356.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

AGRIZOLE

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, cercosporiosi della barbabietola da zucchero e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

Partita n.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,5 (257 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici,
può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non respirare i vapori; Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Globachem
Globachem nv
Leeuwerweg 138 • B-3803 Sint-Truiden • BELGIUM
Phone +32 (0)11 785717

Stabilimento di produzione:
GLOBACHEM NV – Sint-Truiden (Belgio)

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : litri 1, 5

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopp ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia** sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
AGRIZOLE è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente ai triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	*Cercospora beticola*	0,2-0,3 l/ha	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) Oidio (*Podosphaera leucotricha*) Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti acadenza di 10-14 giorni
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	*Alternaria* spp., *Septoria* spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca 10 giorni
	Alternaria spp., *Septoria* spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4-0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima d' impiegare il prodotto su ampie superfici.
Pesco	Bolla	20-30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzature a volume normale.

Compatibilità: Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, sedano; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 7 giorni per le altre colture

ATTENZIONE :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

2 8 OTT. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....

12A00896

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rubin SX».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 5 dicembre 2006 presentata dall'impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Rubin SX» contenente le sostanze attive tifensulfuron metile e tribenuron metile;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2002 di inclusione della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/EC della Commissione del 20 novembre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva tifensulfuron metile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/54/EC della Commissione del 19 settembre 2005;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Du Pont De Nemours Italiana a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 3 marzo 2011, prot. 31289, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Du Pont De Nemours Italiana ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Rubin SX» fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva tribenuron, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Du Pont De Nemours Italiana Srl, con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Rubin SX» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tribenuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-200-300-400-500.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Du Pont De Nemours (France) S.A.S - Cernay, Francia;

Du Pont de Nemours & CO. - El Paso, Illinois, USA.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13701.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RUBIN® SX

Granuli idrosolubili - Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

RUBIN SX

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 40
Tribenuron metile puro g 10
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337

Officine di Produzione
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia
Du Pont de Nemours & CO. – El Paso, Illinois, USA

Registrazione del Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: g 100 Partita n.
Altre taglie autorizzate: g 200 – 300 – 400 - 500

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dalla zona non coltivata o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza di frumento tenero, duro e dell'orzo dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura. RUBIN SX viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, RUBIN SX blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

Dosi d'impiego: 100 g/ha, addizionato ad un bagnante non ionico alla relativa dose di etichetta, da distribuire in 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. La dose più bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più elevata nei trattamenti tardivi.

Infestanti sensibili: Adonide *(Adonis aestivalis)*, Amaranti *(Amaranthus spp.)*, Arabide comune *(Arabidopsis thaliana)*, Camomilla bastarda *(Anthemis cotula)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Billeri *(Cardamine hirsuta)*, Chenopodio *(Chenopodium album)* Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Canapa selvatica *(Galeopsis tetrahit)*, Geranio *(Geranium dissectum)*, Erba ruota *(Lamium amplexicaule)*, Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Aspraggine *(Picris echioides)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Poligono persicaria *(Polygonum persicaria)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea)*, Ranuncolo *(Ranunculus acer)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia sativa)*.
Infestanti mediamente sensibili: Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Veronica *(Veronica persica)*, Viola *(Viola spp.)*, Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
RUBIN SX, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento utilizzare sempre attrezzature pulite, evitando sovrapposizioni e chiudendo l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
b) Rimuovere i filtri e le ghiere degli ugelli e lavare queste parti separatamente.
c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).
- Dopo un trattamento con RUBIN SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

FOGLIO ILLUSTRATIVO

RUBIN® SX

Granuli idrosolubili - Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

RUBIN SX

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 40
Tribenuron metile puro g 10
Coformulanti q. b. a 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337

Officine di Produzione
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia
Du Pont de Nemours & CO. – El Paso, Illinois, USA

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 100 **Partita n.**

Altre taglie autorizzate: g 200 – 300 – 400 - 500

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dalla zona non coltivata o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

EPOCA DI IMPIEGO
In post-emergenza di frumento tenero, duro e dell'orzo dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura. RUBIN SX viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate. Subito dopo l'assorbimento, RUBIN SX blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

Dosi d'impiego: 100 g/ha, addizionato ad un bagnante non ionico alla relativa dose di etichetta, da distribuire in 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. La dose più bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più elevata nei trattamenti tardivi.

Infestanti sensibili: Adonide *(Adonis aestivalis)*, Amaranti *(Amaranthus spp.)*, Arabide comune *(Arabidopsis thaliana)*, Camomilla bastarda *(Anthemis cotula)*, Coriandolo *(Bifora radians)*, Borsa del pastore *(Capsella bursa pastoris)*, Billeri *(Cardamine hirsuta)*, Chenopodio (*Chenopodium album*) Crisantemo delle messi *(Chrisanthemum segetum)*, Convolvolo nero *(Fallopia convolvulus)*, Canapa selvatica (*Galeopsis tetrahit)*, Geranio *(Geranium dissectum)*, Erba ruota *(Lamium amplexicaule*), Falsa ortica *(Lamium purpureum)*, Camomilla *(Matricaria chamomilla)*, Miagro liscio *(Myagrum perfoliatum)*, Papavero *(Papaver rhoeas)*, Aspraggine *(Picris echioides)*, Correggiola *(Polygonum aviculare)*, Poligono persicaria *(Polygonum persicaria)*, Erba porcellana *(Portulaca oleracea*), Ranuncolo *(Ranunculus acer)*, Ravanello selvatico *(Raphanus raphanistrum)*, Rapistro *(Rapistrum rugosum)*, Senape selvatica *(Sinapis arvensis)*, Centocchio *(Stellaria media)*, Veccia *(Vicia sativa)*.

Infestanti mediamente sensibili: Fumaria *(Fumaria officinalis)*, Veronica *(Veronica persica)*, Viola *(Viola spp.)*, Fiordaliso *(Centaurea cyanus)*.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
RUBIN SX, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento utilizzare sempre attrezzature pulite, evitando sovrapposizioni e chiudendo l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
Subito dopo il trattamento e' importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.
b) Rimuovere i filtri e le ghiere degli ugelli e lavare queste parti separatamente.
c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).
- Dopo un trattamento con RUBIN SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non necessario.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – OPERARE IN ASSENZA DI VENTO – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

® Marchio registrato E.I Du Pont de Nemours & CO. (Inc.)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

RUBIN® SX

Granuli idrosolubili

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo.

RUBIN® SX

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 40
Tribenuron metile puro g 10
Coformulanti q. b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R50/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S13). Non gettare i residui nelle fognature (S29). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S61)

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337

Officine di Produzione
Du Pont De Nemours (France) S.A.S – Cernay, Francia
Du Pont de Nemours & CO. – El Paso, Illinois, USA

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto netto: g 100 Partita n.

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 28 OTT. 2011

12A00897

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Lermol 72 SG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 9 agosto 2008 presentata dall'impresa Dow Agrosciences Italia, con sede legale in Milano, via Patroclo n. 21, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GF-1966 contenente la sostanza attiva clopiralid;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva clopiralid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Dow Agrosciences a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 16 maggio 2011, prot. 16103, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data da cui risulta che l'impresa ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Vista la nota pervenuta in data 31 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa Dow Agrosciences Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Lermol 72 SG»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Lermol 72 SG» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clopiralid, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Dow Agrosciences Italia, con sede legale in Milano, via Patroclo n.21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LERMOL 72 SG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clopiralid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50-100-150-250, ed in sacchetti idrosolubili nelle stesse taglie; kg 0,5-1, ed in sacchetti idrosolubili nelle stesse taglie.

Il prodotto in questione è prodotto e confezionata negli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia);

Torre Srl - Torrenieri (fraz. Montalcino - Siena) (Italia).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Dow AgroSciences - Midland (USA);

Kwizda - Leobendorf/Korneyburg (Austria);

Van Diest Supply Company - Webster City (USA);

Schirm GmbH - Luebeck (D).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14446.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LERMOL* 72 SG

Erbicida per il diserbo di frumento duro e tenero, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli a testa, cipolla, aglio, scalogno) e colza.

GRANULI SOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di Lermol 72 SG
Clopiralid puro g 72
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Van Diest Supply Company – Webster City (USA)
Schirm GmbH – Luebeck (D)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) (Italia)

Taglie autorizzate: **g.50-100-100(2x50)-150–150(3x50)-250-250(5x50); Kg. 0,5-0,5(5x100g)-1-1(4x250g)**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non somministrare fluidi o indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno convulsioni. Se il prodotto è accidentalmente ingerito, non indurre il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua corrente usando sapone, se disponibile. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Cosultare il medico. In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbe infestanti sensibili: camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), carota selvatica (*Daucus carota*), coriandolo fetido (*Bifora spp.*), crespino (*Sonchus spp.*), farfara (*Tussilago farfara*), girasole (*Helianthus spp.*), nappola (*Xantium italicum*), romice (*Rumex spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio (*Trifolium spp.*), veccia (*Vicia spp.*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Erbe infestanti mediamente sensibili: erba morella (*Solanum nigrum*), poligoni (*Polygonum spp.*).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di stoppione e altre infestanti: 110-140 g/ha. Con camomilla comune la dose va aumentata: 170-210 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. In caso di necessità è possibile intervenire anche su stoppione in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.

Frumento duro e tenero e cereali minori: 110-140 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella.

Mais (da granella e da foraggio): 110-140 g/ha
Epoca del trattamento: quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.

Orticole (in pieno campo): cavoli a testa (cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi), **cipolla, aglio e scalogno:** 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Colza: 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Volume d'irrorazione: 150-400 litri ettaro.

Avvertenza agronomica
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Avvertenza: La paglia e altri residui colturali provenienti da colture trattate con Lermol 72 SG non possono essere utilizzati per la pacciamatura e per la produzione di terricci (compost) oppure di letame poi impiegato per coltivare fiori, orticole e funghi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamemte per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 28 OTT. 2011

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

LERMOL* 72 SG

ERBICIDA

GRANULI SOLUBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di LERMOL 72 SG
g. 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 72
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie autorizzate in formato ridotto: g. 50 - 100

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

2 8 OTT. 2011

LERMOL* 72 SG

Erbicida per il diserbo di frumento duro e tenero, orzo, avena, segale, mais da granella e da foraggio, barbabietola da zucchero e da foraggio, orticole (cavoli a testa, cipolla, aglio, scalogno) e colza.

GRANULI SOLUBILI

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di Lermol 72 SG
Clopiralid puro g 72
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences – Midland (USA)
KWIZDA - Leobendorf / Korneyburg (Austria)
Van Diest Supply Company – Webster City (USA)
Schirm GmbH – Luebeck (D)
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) (Italia)
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino – SI) (Italia)

Taglie autorizzate: **g.50-100-100(2x50)-150-150(3x50)-250-250(5x50); Kg. 0,5-0,5(5x100g)-1-1(4x250g)**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non somministrare fluidi o indurre il vomito in pazienti che hanno perso conoscenza o che hanno convulsioni. Se il prodotto è accidentalmente ingerito, non indurre il vomito e consultare un medico. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. In caso di contatto con la pelle sciacquare con acqua corrente usando sapone, se disponibile. In caso di inalazione portare all'aria aperta. Cosultare il medico. In caso di intossicazione consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Trattamento sintomatico. Non sono necessari antidoti specifici. **Consultare un Centro Antiveleni.**

USI AUTORIZZATI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Erbe infestanti sensibili: camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), carota selvatica (*Daucus carota*), coriandolo fetido (*Bifora spp.*), crespino (*Sonchus spp.*), farfara (*Tussilago farfara*), girasole (*Helianthus spp.*), nappola (*Xantium italicum*), romice (*Rumex spp.*), stoppione (*Cirsium arvense*), trifoglio (*Trifolium spp.*), veccia (*Vicia spp.*), visnaga maggiore (*Ammi majus*).

Erbe infestanti mediamente sensibili: erba morella (*Solanum nigrum*), poligoni (*Polygonum spp.*).

DOSI ED EPOCA D'IMPIEGO:

Barbabietola da zucchero e da foraggio: In presenza di stoppione e altre infestanti: 110-140 g/ha. Con camomilla comune la dose va aumentata: 170-210 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti. In caso di necessità è possibile intervenire anche su stoppione in avanzato stadio di sviluppo.
Il prodotto è tollerato dalla bietola a qualsiasi stadio di sviluppo.

Frumento duro e tenero e cereali minori: 110-140 g/ha.
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nel periodo che intercorre tra la fase di accestimento e la fase di botticella.

Mais (da granella e da foraggio): 110-140 g/ha
Epoca del trattamento: quando il mais ha raggiunto i 15-30 cm di altezza.

Orticole (in pieno campo): cavoli a testa (cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi), **cipolla, aglio e scalogno:** 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Colza: 170-210 g/ha
Epoca del trattamento: applicare il prodotto nei primi stadi di sviluppo delle infestanti.

Volume d'irrorazione: 150-400 litri ettaro.

Avvertenza agronomica
In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Non seminare soia su terreno sodo dopo il cereale trattato.

Avvertenza: La paglia e altri residui colturali provenienti da colture trattate con Lermol 72 SG non possono essere utilizzati per la pacciamatura e per la produzione di terricci (compost) oppure di letame poi impiegato per coltivare fiori, orticole e funghi.

ETICHETTA per SACCHETTI IDROSOLUBILI

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamemte per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

5) Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima all' introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richede particolari accorgimenti.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

2 8 OTT. 2011

TESTO DA STAMPARE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI

ATTENZIONE: SACCHETTO IDROSOLUBILE

LERMOL* 72 SG

ERBICIDA

GRANULI SOLUBILI IN SACCHETTO IDROSOLUBILE

Composizione di LERMOL 72 SG
g. 100 di prodotto contengono:
Clopiralid puro g 72
Coformulanti q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Proteggersi gli occhi/la faccia.

Dow AgroSciences Italia s.r.l.
Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Contenuto netto: g. 50 - 100 - 250
Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

DA NON VENDERE NE CONSERVARE FUORI DELLA CONFEZIONE

AVVERTENZA:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 OTT. 2011

12A00898

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mesurol 200 SC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 13 luglio 2010 presentata dall'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Mesurol 200 SC» contenente la sostanza attiva methiocarb;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 aprile 2007 di inclusione della sostanza attiva methiocarb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva 2007/5/EC della Commissione del 7 febbraio 2007;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 19 settembre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 26 settembre 2011 da cui risulta che l'impresa Bayer Cropscience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Mesurol 200 SC» fino al 30 settembre 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva methiocarb, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MESUROL 200 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva methiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 0,5-1-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato e confezionato negli stabilimenti delle imprese:

Bayer CropScience S.r.l - Filago (Bergamo);

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (Ravenna).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);

Bayer CropScience S.L. - Quart de Poblet (Valencia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15024.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MESUROL® 200 SC

Insetticida in sospensione concentrata (SC)

MESUROL® 200 SC
COMPOSIZIONE
100 g di MESUROL 200 SC contengono:
18,02 g di Methiocarb puro (200 g/l)
coformulanti q. b. a 100
FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e confezionamento:
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania)
Bayer CropScience S.L. – Quart de Poblet (Valencia) - Spagna
Bayer CropScience S.r.l – Filago (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A.- Cotignola (RA)
Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: litri 0,5-1-3-5-10
Partita n°:

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prescrizioni supplementari
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali per cipolla, porro, aglio e scalogno. Nelle applicazioni su vite da tavola, per evitare inutili dispersioni di prodotto, utilizzare dispositivi di riduzione della deriva oppure chiudere gli ugelli durante le operazioni di svolta e, nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore dell'acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea, bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio. Terapia: atropina. Controindicazioni: ossime. **Consultare un Centro Antiveleni.**

ISTRUZIONI PER L'USO
Vite da tavola: contro *Frankliniella occidentalis* 500 ml/hl (5 l/ha); intervenire in pre-fioritura e ad inizio fioritura, effettuando 2 applicazioni a distanza di 7 giorni.
Pomodoro, peperone, melanzana (colture in serra): contro *Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci* 500 ml/hl (2,5 l/ha), effettuando 2 applicazioni a distanza di 14 giorni, prima della fioritura.
Cetriolo, cetriolino, zucchino (colture in serra): contro *Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci* 500 ml/hl (2,5 l/ha), effettuando 2 applicazioni a distanza di 14 giorni, prima della fioritura.
Cipolla, porro, aglio, scalogno: contro *Thrips tabaci* 750 ml/hl (3,75 l/ha) effettuando 2 applicazioni a distanza di 7 giorni (10 giorni su porro), intervenendo ai primi sintomi.
Floreali e ornamentali (colture in serra): contro *Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci* 500 ml/hl (5 l/ha), effettuando 2 applicazioni a distanza di 7 giorni, intervenendo ai primi sintomi.

Sospendere i trattamenti 28 giorni per porro, 21 giorni per aglio, cipolla e scalogno prima della raccolta.
Per peperone, melanzana, pomodoro, zucchino, cetriolo, cetriolino sospendere i trattamenti in prefioritura.
Per vite da tavola sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.
COMPATIBILITA'
Non è raccomandata la miscelazione di Mesurol 200 SC con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience
® Marchio registrato
22/09/11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 28 OTT. 2011

12A00899

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Kaimo Sorbie».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 ottobre 2010 presentata dall'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Kaizo Sorbie» contenente la sostanza attiva lambda cialotrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Nufarm S.A.S. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, per la quale ha concesso specifico accesso all'impresa Nufarm Italia Srl;

Vista la nota dell'ufficio in data 26 agosto 2011, prot. 27891, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2011 da cui risulta che l'impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Kaimo Sorbie»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Kaimo Sorbie» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda cialotrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KAIMO SORBIE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 25-50-100-250-100-1000.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Torre Srl - Torrenieri (Siena).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Nufarm Limited - Otahuhu Auckland, New Zealand, confezionato nello stabilimento dell'impresa estera: Chemark Rom Srl - Codlea, Jud. Brasov - Romania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15052.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KAIMO® SORBIE

Insetticida a vasto spettro d'azione per il controllo dei principali parassiti delle colture orticole in pieno campo e in serra, delle frutticole, della vite, della barbabietola, del mais, delle oleaginose, delle floreali e ornamentali, delle forestali e del pioppo.
GRANULI AUTODISPERSIBILI

Composizione:
100 g di prodotto contengono
Lambda-cialotrina pura ***5 g (5%)***
Coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi –
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Titolare della registrazione:
NUFARM ITALIA Srl, Viale Luigi Majno 17/A Milano ; sede operativa, Via Classicana 313, Ravenna .Tel 0544 601210

Stabilimenti autorizzati per la produzione:
Nufarm Limited – Otahuhu Auckland, New Zealand
TORRE srl – Torrenieri (SI)
Stabilimenti autorizzati per il confezionamento:
Chemark Rom Srl – Codlea, Jud. Brasov – Romania

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Taglie autorizzate: 25–50–100 –250–500–1000 grammi **Partita n.** Vedere sulla confezione

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Il prodotto è nocivo per api ed artropodi utili. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non trattare durante la fioritura. Effettuare lo sfalcio delle infestanti fiorite prima del trattamento.
Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) e colture orticole;
- Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano i fruttiferi.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Insetticida a base di ***lambda-cialotrina***, principio attivo dotato di ampio spettro di azione ed elevata efficacia. Agisce prevalentemente per contatto e secondariamente per ingestione, offre anche un effetto repellente nei confronti dei fitofagi ed agisce anche a dosaggi di principio attivo contenuti.
KAIMO® SORBIE svolge un rapido effetto abbattente ed una prolungata durata di protezione.
Le dosi di seguito riportate per colture e parassiti, si riferiscono ad ettaro, si riporta anche il quantitativo d'acqua idoneo per applicazioni con attrezzature operanti a volumi normali in relazione alla dimensione delle piante (qualora si utilizzino volumi di acqua ridotti, deve essere rispettata la stessa dose di prodotto ad ettaro indicata per i volumi normali).

Coltura	Parassiti controllati	Dosi di prodotto per ettaro	Dosi g/hl e volumi di acqua per ettaro
Arancio, Mandarino, Clementino	Afidi (*A. citricola etc.*), Mosca della frutta (*C. capitata*), Cimici, Cicaline e Cocciniglie (*A. auranti etc.)*	***150/300 g/ha***	***15-20 g/hl*** *(750-1500 l/ha)*
Pesco, Nettarina, Albicocco	Afidi (*Myzus persicae etc.),* Lepidotteri (*C. molesta, C. funebrana* e *A. lineatella), Frankliniella occidentalis,* altri Tripidi (*T. major, T. meridionalis etc.),* Mosca della frutta (*C. capitata) e Cicaline*	***150/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(750-1000 l/ha)*
Melo, Pero	Afidi su foglie non accartocciate (*D. plantaginea, E. lanigerum, A. pomi*), Psille (*C. pyri, C. melanomeura, C. costalis*), Microlepidotteri prima della comparsa delle mine (C. *scitella* e *Lithocolletis spp.*), Carpocapsa (*C. pomonella*), *Cydia molesta,* Lepidotteri ricamatori (*Pandemis spp., Eulia pulchellana, Archips spp., Adoxophyes spp.*)	***100/300 g/ha***	***15-30 g/hl*** *(750-1000 l/ha)*

® Marchio registrato NUFARM Italia SRL

	Per il controllo dei lepidotteri applicare **250/300 g/ha**		
Coltura	**Parassiti controllati**	**Dosi di prodotto per ettaro**	**Dosi g/hl e volumi di acqua per ettaro**
Mandorlo, Nocciolo, Noce, Pistacchio	Adulti e le forme larvali esterne dell'agrilo (*Agrilus viridis*), maggiolino (*Melolontha melolontha*), cimici ed afidi	***150/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(750-1000 l/ha)*
Uva da tavola e da vino	Tignole (*L. botrana* e *C. ambiguella*), contro sigaraio della vite (*B. betulae*), cicaline (*E. vitis, Z. rhamni, S. titanus*), *mosca (C. capitata) e Frankliniella occidentalis* Per il controllo delle tignole e Frankliniella applicare **300 g/ha**	***150/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(600-1000 l/ha)*
Olivo	Tignola (*P. oleae*), mosca (*B. oleae*), cocciniglie *(S. oleae)*	***150/300 g/ha***	***15-20 g/hl*** *(750 - 1500 l/ha)*
Carciofo, Pomodoro, Melanzana, Patata, Fagiolino, Fagiolo, Pisello (tutte le colture in pieno campo ed in serra), **Melone, Anguria, Zucchino, Cetriolo, Lattughe e simili** (crescione o becca lunga, dolcetta, lattuga, scarola/indivia, rucola, foglie e steli di brassica, altri tra cui cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella)	Afidi su foglie non accartocciate *(A.gossypii, A. fabae, B. brassicae, B. asparagi, M. persicae, B. cardui, H. lactucae, N. ribisnigri, M. euphorbiae etc.)*, tripidi (*T. tabaci, T. angusticeps, F. occidentalis* e *F. intonsa)*, dorifora (*L. decemlineata*), mosca bianca, (*T. vaporariorum)*, piralidi (*O. nubilalis etc.),* nottue defogliatrici (*M. brassicae, M. oleracea, G. xanthenes, Pieris spp., Heliothis spp., Spodoptera spp. etc.)*, tignola della patata *(P. operculella)* Contro piralidi, nottue, Spodoptera e lepidotteri applicare **300 g/ha**	***150/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(600- 1000 l/ha)*
Barbabietola da zucchero	Afidi su foglie non accartocciate (es. *A. fabae, M. persicae, etc.*), altica (*C. tibialis*), cleono (*T. mendicus*), lisso (*Lixus junci*) nottue defogliatrici allo scoperto (es. *Mamestra brassicae etc.)*	***100/300 g/ha***	***20-50 g/hl*** *(500-600 l/ha)*
Mais, Sorgo, Frumento, Orzo, Segale, Lino	Afidi (*Sitobion spp., Rhopalosiphum spp)*, cecidomia (*H. equestris*), piralide *(O. nubilalis)*, cimici, lema, nottue allo scoperto (es. *Sesamia spp., Agrotis spp.*)., *Diabrotica virgifera* e zabro gobbo (*Z. tenebrioides*)	***150/300 g/ha***	***30-50 g/hl*** *(500-600 l/ha)*
Girasole, Colza, Erba medica	Afidi su foglie non accartocciate (*Aphis fabae*), nottue allo scoperto (es. *Agrotis spp.*), meligete, Apion e Fitonomo	***100/150 g/ha***	***20-25 g/hl*** *(500-600 l/ha)*
Colture floreali e Ornamentali	Afidi (es. *M. rosae, A. fabae, A. viburni)*, tripidi (*T. tabaci, T. angusticeps F. occidentalis, F. intonsa),*mosca bianca (*T. vaporariorum*), bega del garofano su larve esposte (*E. acerbella*), altri lepidotteri defogliatori (*C. pronubana, H. cunea, Tortrix viridana etc.*)	***200/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(750- 1000 l/ha)*
Pioppo in vivaio e giovani impianti forestali in vivaio	Afidi (*Macrosiphum rosae, Aphis fabae, Aphis viburni, Aphis craccivora, Eucallipterus tiliae)*, contro processionaria (*Thaumetopoea processionea e T. pityocampa)*, altri lepidotteri defogliatori (*Cacoecimorpha pronubana, Hyphantria cunea, Tortrix viridana,Lymantria dispar etc.)*	***200/300 g/ha***	***20-30 g/hl*** *(800- 1000 l/ha)*

Effettuare per ciclo colturale, al massimo 1 trattamento per Frumento, Orzo, Segale, Colza e 2 applicazioni su tutte le altre colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA (sospendere i trattamenti prima della raccolta):

Coltura	**Intervallo**
Mais, Sorgo, Girasole	60 giorni
Lino	35 giorni
Frumento, Orzo, Segale, Colza	28 giorni
Olivo, Barbabietola da zucchero, Medica, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Castagno, Pistacchio	14 giorni
Vite, Melo, Pero	9 giorni
Arancio, Mandarino, Clementino, Pesco, Albicocco, Nettarina	7 giorni
Carciofo, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Patata, Cetriolo, Zucchino, Melone, Anguria, Lattughe e simili	3 giorni

® *Marchio registrato NUFARM Italia SRL*

Compatibilità: KAIMO® SORBIE non è miscibile con i formulati a reazione alcalina.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Non compatibile con agrofarmaci a reazione alcalina

Fitotossicità: KAIMO® SORBIE non ha evidenziato fenomeni di fitotossicità nelle colture indicate in etichetta. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO (Salvo impieghi non agricoli espressamente autorizzati). Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Da non applicare con mezzi aerei. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni d'uso. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

2 8 OTT. 2011

® *Marchio registrato NUFARM Italia SRL*

KAIMO® SORBIE

Insetticida a vasto spettro d'azione per il controllo dei principali parassiti delle colture orticole in pieno campo e in serra, delle frutticole, della vite, della barbabietola, del mais, delle oleaginose, delle floreali e ornamentali, delle forestali e del pioppo.
GRANULI AUTODISPERSIBILI

Composizione:
100 g di prodotto contengono
Lambda-cialotrina pura ***5 g (5%)***
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione - Irritante per gli occhi – Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Titolare della registrazione:
NUFARM ITALIA Srl, Viale Luigi Majno 17/A Milano ; sede operativa, Via Classicana 313, Ravenna .Tel 0544 601210

Stabilimenti autorizzati per la produzione:
Nufarm Limited – Otahuhu Auckland, New Zealand
TORRE srl – Torrenieri (SI)

Stabilimenti autorizzati per il confezionamento:
Chemark Rom Srl – Codlea, Jud. Brasov – Romania

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute

Taglie autorizzate: 25–50–100 –250–500–1000 grammi **Partita n.** Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

2 8 OTT. 2011

® *Marchio registrato NUFARM Italia SRL*

12A00900

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alial System».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 16 settembre 2011 dall'impresa PROPLAN Plant Protection Co S.L., con sede legale in C. Valle del Roncal, 12 - 1 Oficina n. 7, E 28232 Las Rozas Madrid (Spagna), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alial System», contenente le sostanze attive fosetil alluminio e famoxadone, uguale al prodotto di riferimento denominato «Equation Sys» registrato al n. 15097 con decreto direttoriale in data 27 giugno 2011, a nome dell'impresa Cheminova Agro Italia Srl;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Equation Sys» registrato al n. 15097;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa medesima e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Visto il decreto del 29 luglio 2003 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui famoxadone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2012, in attuazione della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio 2002;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva famoxadone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione di alcune sostanze attive, tra cui fosetil alluminio, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017, in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra citati decreti di recepimento per le sostanze attive fosetil alluminio e famoxadone;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil alluminio in allegato I;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2017, l'impresa PROPLAN Plant Protection Co S.L., con sede legale in C. Valle del Roncal, 12 - 1 Oficina n. 7, E 28232 Las Rozas Madrid (Spagna), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALIAL SYSTEM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-2,5-5-10.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa STI Solfotecnica Italiana Spa, in via E. Torricelli n. 2 - Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Du Pont De Nemours (France) S.A.S. in Cernay, Francia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15274.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ALIAL SYSTEM

Fungicida antiperonosporico per la vite da vino e da tavola
GRANULI IDRODISPERSIBILI

ALIAL SYSTEM Registrazione del Ministero della Salute N.... del

Composizione		
100 g di ALIAL SYSTEM contengono:		
Fosetil-Alluminio puro	g	60
Famoxadone puro	g	4
coformulanti q.b. a	g	100

Contenuto:
1-2,5-5-10 Kg

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1ª Oficina n°7
E 28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. 0034 91.626.60.97

FRASI di RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Distribuito da: **CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl**
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo - Tel. 035 19904468
Stabilimenti di produzione:
DU PONT DE NEMOURS (France) S.A.S. – Cernay, Francia
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Adoperare ad una distanza non inferiore a 10 metri dai corpi idrici. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: famoxadone 4% e fosetil alluminio 60% le quali separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
Famoxadone: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo. Attenzione: si segnala la potenziale pericolosità per soggetti talassemici e soggetti carenti di glucosio-6-fosfatodeidrogenasi.
Fosetil Alluminio: non sono noti casi d'intossicazione nell'uomo.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

MODALITA' D'IMPIEGO
Caratteristiche di azione
ALIAL SYSTEM è un fungicida organico formulato in granuli idrodispersibili efficace contro la peronospora della vite (*Plasmopara viticola*). ALIAL SYSTEM è dotato di attività di copertura e di attività sistemica ascendente e discendente. ALIAL SYSTEM contiene famoxadone, principio attivo inibitore della respirazione mitocondriale appartenente alla famiglia dei fungicidi inibitori del chinolo (Qo-I) il quale svolge un'azione preventiva sulla germinazione delle spore.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
VITE (da vino e da tavola): contro la Peronospora, ALIAL SYSTEM s'impiega alla dose di 250 g di prodotto ogni 100 litri di acqua (avendo cura di applicare comunque 2,5 kg di prodotto/ha in caso di volumi di acqua inferiori a 10 hl per ettaro). ALIAL SYSTEM e gli altri prodotti fungicidi contenenti Qo-I si applicano al massimo in 3 trattamenti per ciclo colturale, anche consecutivi.

ALIAL SYSTEM può essere applicato tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo secondo due criteri di intervento:
Trattamenti ad intervalli regolari: intervenire ogni 10-12 giorni nelle fasi fenologiche comprese tra la differenziazione dei grappolini e la chiusura del grappolo. Adottare l'intervallo più breve tra i trattamenti se le condizioni metereologiche comportano rischi di gravi infezioni e brevi periodi di incubazione della peronospora.
Protezione integrata: Applicare ALIAL SYSTEM prima degli eventi infettanti. L'adozione di questo criterio presuppone la disponibilità di un sistema di previsione delle infezioni peronosporiche mediante centraline microclimatiche in azienda o servizi comprensoriali di segnalazione delle infezioni e di previsioni meteorologiche. Anche in assenza di infezioni peronosporiche, si consiglia di prestare particolare attenzione e, se necessario, di eseguire un trattamento quando la vite è nelle seguenti fasi fenologiche: differenziazione dei grappolini, inizio fioritura, allegagione, prechiusura del grappolo.

AVVERTENZE AGRONOMICHE:
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di fenomeni di resistenza ai fungicidi Qo-I è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:
- I prodotti contenenti famoxadone devono essere applicati preventivamente;
- Il numero totale di applicazioni consentito con formulati contenenti famoxadone su vite è di 3 per ciclo colturale;
- Il numero totale di applicazioni consentite con Qo-I su vite è di 3 per ciclo colturale indipendentemente dalle finalità dei trattamenti;
- In un corretto programma di protezione, i trattamenti con antiperonosporici inibitori del chinolo (Qo-I) devono essere alternati con applicazioni di antiperonosporici a diverso meccanismo d'azione, utilizzati secondo le indicazioni di etichetta.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
Dopo aver riempito il serbatoio dell'irroratrice per circa un terzo della sua capacità, versare la quantità desiderata di ALIAL SYSTEM direttamente sulla superficie dell'acqua, mantenendo costantemente l'agitatore in funzione. Subito dopo il trattamento, svuotare completamente il serbatoio e risciacquare bene tutte le parti dell'irroratrice (serbatoio, tubazioni, ugelli). Distaccare ed eliminare eventuali depositi visibili. Smontare e pulire separatamente filtri ed ugelli. Risciacquare di nuovo con acqua pulita ogni parte dell'attrezzatura. Nel corso delle operazioni di pulizia, prendere tutte le necessarie misure di sicurezza.

COMPATIBILITA': ALIAL SYSTEM è fisicamente compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra o acida. Si consiglia di non usare ALIAL SYSTEM in associazione con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta della vite.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON IMPIEGARE IN SERRA
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

2 8 OTT. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A00901

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Santana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 2 marzo 2010 presentata dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Clothianidin 0.7 GR», successivamente denominato «Santana 0,7 GR», contenente la sostanza attiva clothianidin;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 10 novembre 2006 di inclusione della sostanza attiva clothianidin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 luglio 2016 in attuazione della direttiva 2006/41/EC della Commissione del 7 luglio 2006;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a clothianidin, 2010/21/UE /CE della Commissione del 12 marzo 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 11 ottobre 2011, prot. 35854, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 6 e 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 14 novembre 2011 da cui risulta che l'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Santana»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Santana» fino al 31 luglio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clothianidin, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SANTANA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clothianidin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-5-7-10-11-15-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Isagro SpA - Aprilia (Latina).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Indalva S.L. Ctra. La Matanza km 0,5 - 03300 Orihuela (Alicante) - Spagna;

Arysta LifeScience S.A.S. - Nogueres (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14968.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

SANTANA

Insetticida granulare per il controllo degli Elateridi e della Diabrotica del mais

Reg. Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE	
Clothianidin puro	**g. 0,7**
Coformulanti q.b.a	**g. 100**

Partita n.

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or Cedex, Lione (Francia)
Tel. (33) 04 78 64 32 60

CONTENUTO:
Kg 1-5-7-10-11-15-20-25-50

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

DISTRIBUITO DA:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano
Tel. 02 45280.1

STABILIMENTI DI PRODUZIONE:
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
INDALVA S.L.
Ctra. La Matanza Km.0,5 – 03300 Orihuela (Alicante) – Spagna
ARYSTA LifeScience S.A.S. - Nogueres (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per la protezione degli uccelli e dei mammiferi non lasciare granuli del prodotto sulla superficie del suolo.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di prodotto che agisce a livello di membrana delle sinapsi del sistema nervoso, specificatamente sui recettori post-sinaptici dell'acetilcolina. In caso di ingestione, tranne nei casi di perdita di conoscenza, provocare il vomito; in caso di contatto con occhi e/o pelle lavare abbondantemente le parti interessate con acqua corrente e rimuovere gli indumenti eventualmente contaminati.

CARATTERISTICHE

SANTANA è un insetticida granulare per il controllo dei parassiti del **mais** che vivono nel terreno (Elateridi e Diabrotica).
La sostanza attiva Clothianidin, appartenente al gruppo dei neonicotinoidi, svolge la sua attività per contatto ed ingestione bloccando il sistema nervoso dei parassiti, che cessano di alimentarsi, prevenendo in tal modo danni alla coltura.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

SANTANA si applica con attrezzature idonee: microgranulatori che dispongano il prodotto per caduta gravimetrica all'interno del solco di semina al momento della stessa. Sia il seme che il prodotto devono essere incorporati al terreno.

DOSI D'IMPIEGO: 7 Kg/ha per il controllo degli Elateridi (*Agriotes spp*) e 11 Kg/ha per il controllo della Diabrotica (*Diabrotica spp.*).

COMPATIBILITÀ

Il prodotto deve essere impiegato da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITÀ

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 21 NOV. 2011 ....

12A00902

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Xinca».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 12 giugno 2008 presentata dall'impresa Agrimport Spa, con sede legale in Bolzano, via Piani n. 1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «AGR 07-08» contenente la sostanza attiva oxadiazon;

Visti i documenti del 18 dicembre 2009 e 7 aprile 2010 attestanti il subentro dell'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A all'impresa Agrimport Spa nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, chiedendo nel contempo la modifica di composizione relativamente alla sostanza attiva, sostituendo oxadiazon con bromoxynil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 18 giugno 2004 di inclusione della sostanza attiva bromoxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 28 febbraio 2015, in attuazione della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004;

Vista la valutazione dell'istituto scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Nufarm Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 3 maggio 2011, prot. n. 14332, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data della presente nota;

Vista la nota pervenuta in data 12 agosto 2011 da cui risulta che l'impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Xinca»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Xinca» fino al 28 febbraio 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bromoxynil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, via Luigi Majno n. 17/A è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato XINCA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bromoxynil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della impresa estera Nufarm SAS 27600 - Gaillon (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14345.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

XINCA®

Erbicida selettivo di post-emergenza del mais, sorgo e lino.
TIPO DI FORMULAZIONE : SOSPENSIONE CONCENTRATA

XINCA

Composizione

Bromoxynil puro g. ....g. 30,9 (= 385 g/l)
(sottoforma di bromoxynil estere butirato 39,75%)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI di RISCHIO

Nocivo per inalazione ed ingestione.
Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

NOCIVO — PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI di PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi – Non disperdere nell' ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nufarm

NUFARM ITALIA Srl
Via Luigi Majno 17/A Milano (MI)
(sede amm.va Via Classicana 313, 48124 Ravenna. Telefono 0544 601201

Officina di produzione: NUFARM SAS 27600 - Gaillon (Francia)

Registrazione n° .... Ministero della Salute del ..../...../........

Contenuto netto: litri 1 – 5 – 10 – 20 Partita n° ....

® Marchio registrato Nufarm

Prescrizioni supplementari

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare bene il contenitore vuoto prima dello smaltimento. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri ad corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Bromoxynil: irritazione congiuntivale, cutanea e delle vie respiratorie. Per ingestione provoca nausea, scialorrea, vomito, dispnea, cianosi, ipertermia, letargia e coma. **Terapia:** l'ipertermia va combattuta raffreddando il corpo del paziente con l'applicazione di impacchi freddi alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato. **Consultare un centro antiveleni.**

MODALITÀ DI IMPIEGO

XINCA è un diserbante di post-emergenza per mais (da granella e da foraggio), mais dolce, sorgo e lino (da fibra e da olio). Agisce per contatto e per assorbimento fogliare su infestanti dicotiledoni presenti all'applicazione, non svolge azione residuale e non è traslocato all'interno della pianta.

Le malerbe sensibili all'azione del prodotto risultano :
Amaranto *(Amaranthus spp.)*, **Borsa del pastore** *(Capsella bursa-pastoris)*, **Farinaccio** *(Chenopodium spp')*, **Stramonio** *(Datura stramonium)*, **Camomilla selvatica** *(Matricaria camomilla)*, **Erba mercorella** *(Mercurialis annua)*, **Erba morella** *(Solanum nigrum)*, **Papavero** *(Papaver roheas)*, **Poligono convolvolo** *(Polygonum convolvolus)*, **Persicaria** *(Polygonum persicaria)*, **Poligono nodoso** *(Poligonum lapathifolium)*, **Ravanello selvatico** *(Raphanus spp.)*, **Senape selvatica** *(Sinapis arvensis)*, **Erba calderina** *(Senedo vulgaris)*
Sono invece mediamente sensibili le seguenti infestanti:
Villucchio *(Convolvolus arvensis)*, **Correggiola** *(Poligonum aviculare)*, **Convolvolo nero** *(Fallopia convolvolus)*

Dosaggi (da applicarsi con 200-400 l di acqua per ettaro):

MAIS e MAIS dolce: entro gli stadi di 2-8 foglie della coltura dalle dosi di **0,5-1 l/ha.**
SORGO: entro gli stadi di -6 foglie della coltur alla dose di 0,5-1 l/
LINO (fibra e olio): su coltura con un'altezza compresa tra i 2 e 20 cm, alla dose di **0,5-1 l/ha.**

Su tutte le colture la dose ridotta va preferibilmente applicata su infestanti poco sviluppate (foglie dicotiledonari / 1-2 foglie vere). Il miglior controllo delle infestati può essere ottenuto alla dose di 1 l/ha. Non trattare le malerbe oltre lo stadio di 8-10 foglie vere.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di XINCA con altri prodotti fitosanitari

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su lino è preferibile trattare con temperature inferiori a 20° C e nel tardo pomeriggio. Su mais e sorgo evitare l'impiego di XINCA su piante affette da asfissia radicale, intossicate per eccesso di concimazioni, colpite da attacchi parassitari oppure stressate da shock termini. Da evitare interventi con temperature inferiori a 5°C oppure superiori ai 25°C. In particolari situazioni XINCA può indurre lievi e temporanee ustioni fogliari che non producono alcun effetto sul potenziale produttivo delle colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA: mais da granella e da foraggio 70 giorni, mais dolce 45 giorni, sorgo e lino 90 giorni.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente . Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del **2 1 NOV. 2011**

12A00903

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante di prodotto fitosanitario denominato «Kantor».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto l'art. 58 regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1;

Visto l'art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1107/2009, a norma del quale disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 79, paragrafo 4;

Ritenuto opportuno uniformare tutte le scadenze delle autorizzazioni di coadiuvanti, in vista dell'emanazione del regolamento di cui sopra, ed assegnare scadenza anche alle autorizzazioni che risultano esserne prive;

Ritenuto di assegnare al 31 dicembre 2015 la scadenza delle autorizzazioni dei coadiuvanti, fatti comunque salvi gli adempimenti ed adeguamenti alle eventuali disposizioni comunitarie;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 1° febbraio 2007 e successiva integrazione del 1° febbraio 2011 presentata dall'impresa Agribiotec Srl, con sede legale in Cremona, via San Bernardo n. 22, diretta ad ottenere la registrazione del coadiuvante di prodotto fitosanitario denominato «Lampo» contenente la sostanza attiva olio di soia;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del coadiuvante di prodotto fitosanitario in questione;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa Xeda International S.A. all'impresa Agribiotec Srl nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 marzo 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi per il completamento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 5 ottobre 2011 cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Kantor»;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Xeda International S.A, con sede legale in Z.A. La Crau-F-13670 Saint Andiol (France), è autorizzata ad immettere in commercio il coadiuvante di prodotto fitosanitario denominato KANTOR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, fatti comunque salvi gli adempimenti ed adeguamenti alle eventuali disposizioni comunitarie;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,250-0,500-1-5-10-20-30.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Xeda International S.A, in Z.A. La Crau-F-13670 Saint Andiol (France).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13730.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

KANTOR®

COADIUVANTE A BASE DI OLIO DI SOIA PER INSETTICIDI
Emulsione acquosa

COMPOSIZIONE
Olio di soia.. g 60 (600 g/l)
Coformulanti .... q.b. a g 100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

XEDA INTERNATIONAL S.A.
Z.A. La Crau - F- 13670 Saint Andiol – France
Tel.: +(33)-490902323

Distribuito da: XEDA ITALIA S.r.l
Sede legale: Via F. Guarini 13/A,
47100 Forlì (FC). Tel. +39 0543 780600

Autorizzazione Ministero della Salute n. ... . del ...
......

Stabilimento di produzione:
XEDA INTERNATIONAL SA-ZA La crau, Sant-Andiol (Francia)

Taglie: 0,250-0,500-1-5-10-20-30 litri

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
KANTOR è un innovativo coadiuvante per la distribuzione degli insetticidi. Si tratta di un prodotto a base di olio vegetale in emulsione stabile con elevate caratteristiche di solubilità, che permettono una facile distribuzione con le comuni attrezzature, sia a volume normale che ridotto. KANTOR consente di: incrementare la dimensione media delle gocce irrorate, diminuire la velocità di evaporazione, aumentare la superficie di contatto con il bersaglio. Ciò si traduce in una minore sensibilità del getto erogato all'effetto della deriva, in minori perdite per sgocciolamento ed evaporazione durante la fase di distribuzione, in un incremento dell'uniformità di distribuzione sulle parti trattate e una rapida disponibilità dell'insetticida contro le avversità.
La specialità della formulazione, ottenuta con un procedimento fisico-meccanico consente a KANTOR, una volta miscelato con preparati ad azione insetticida di favorire la formazione di una pellicola continua e persistente in grado di coprire in modo omogeneo e prolungato le parti verdi delle piante trattate. Questi vantaggi consentono di mantenere costante la performance di efficacia degli insetticidi in tutte le condizioni applicative e agronomiche.
KANTOR non possiede alcuna efficacia biologica: agisce esclusivamente per via fisica.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO
LAMPO può essere impiegato in miscela con prodotti insetticidi a base di sostanze attive appartenenti alle seguenti classi chimiche:
- prodotti naturali e analoghi di sintesi (piretro, piretrine, olio di neem, azadiractina);
- insetticidi ad azione sistemica/translaminare: neonicotinoidi;
- insetticidi ad azione di contatto/ingestione: regolatori di crescita (benzoiluree), piretroidi, ossadiazine.

Dosi di impiego: 100-150 ml/100 litri di acqua

Preparazione della soluzione: versare il prodotto nella botte ed aggiungere i formulati insetticidi per il trattamento.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L. vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. il contenitore non può essere riutilizzato.

3 0 NOV. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.....

12A00904

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cell».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 14 aprile 2007 presentata dall'impresa Chemia Spa, con sede legale in Dosso (Ferrara) via Statale n. 327, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Cell» contenente la sostanza attiva deltametrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario di riferimento «Poleci»;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, con sede legale in Mumbai (India), Dominic Road, 29 th Road, Bandra (West), all'impresa Chemia Spa nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Vista la nota dell'ufficio in data 25 ottobre 2011, prot. 33712, con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di autorizzazione del prodotto di cui trattasi;

Vista la nota pervenuta in data 11 novembre 2011 da cui risulta che l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Cell» fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, con sede legale in Mumbai (India), Dominic Road, 29 th Road, Bandra (West), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CELL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-250-500; l 1-3-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: IRCA Service Spa - S.S Cremasca n. 591, 10 - Fornovo S.G. (Bergamo).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria);

Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Tessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia);

Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK);

Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (Spagna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13796.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

CELL

Insetticida – Concentrato Emulsionabile (EC)

Composizione:
Deltametrina pura 2.81% (=25 g/L)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

Frasi di rischio:
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle .Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polomonari se ingerito.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
Dominic Road, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Officina di produzione:
Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapack Ltd.,** 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Laboratorios Alcotan** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // **Chemark Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary

Autorizzazione Ministero della Salute n°....... del.............

Taglie: ml 10 - 50 -100 Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 30 metri per colture arboree, 20 metri per vite, 10 metri per tutte le colture.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

30 NOV. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........................

Etichetta/Foglietto Illustrativo

CELL

Insetticida – Concentrato Emulsionabile (EC)

Composizione:
Deltametrina pura 2.81% (=25 g/L)
Coformulanti q.b. a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

Frasi di rischio:
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle .Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito.

Consigli di prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare dell'autorizzazione:
Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd,
Dominic Road, 29th Road, Bandra (West), Mumbai 400 050 INDIA

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Officina di produzione:
Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR)// **Safapack Ltd.**, 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK)// **IRCA Service Spa** S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (BG) // **Laboratorios Alcotan** Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (SP) // **Chemark Kft** H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Hungary

Autorizzazione Ministero della Salute n°....... del.............

Taglie: ml 10 - 50 -100 - 250 - 500; Litri 1 - 3 - 5 -10 Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 30 metri per colture arboree, 20 metri per vite, 10 metri per tutte le colture.
Per proteggere gli artropodi non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri da zona non coltivata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CELL è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO (ml/hl d'acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Josè ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia e anarsia ml 50-70, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50, micro lepidotteri del melo e del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

Viticoltura: contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Agrumicoltura: contro afidi ml 40-50, aleurodidi e Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

30 NOV. 20
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..............

Etichetta/Foglietto Illustrativo

Olivicoltura: contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Orticoltura (asparagi, carciofo, cavoli, lattughe e simili, rucola, spinaci, cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote, sedani, patate, fragole): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30, afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressa ria ml 50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg (di 7 gg in serra).

Cereali:
-mais (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue e tripidi ml 30, afidi, cimici, piralide e diabrotica ml 50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
-frumento (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi ml 30, cimici ml 50. -frumento, orzo (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0.3-0.5 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Colza: contro altiche e meligete ml 30, afidi e punteruoli ml 50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Soia: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa e altica ml 30, afidi ml 50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Tabacco: contro nottue, afidi tripidi, pulce (Epitrix) 0.3-0.5 l/ha. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus ml 30. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Medicai: contro cavallette ml 500/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. **La necessità del trattamento deve venire previamente constatata dall'Autorità regionale preposta ed il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa.** Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Floricoltura (in campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode) ml 50-100. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg (di 7 gg in serra).
Pioppo:
-in vivaio: contro gemmaiola e tarlo vespa ml 50, criptorrinco ml 100. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.
-in piantagione: contro criptorrinco ml 100, saperda ml 200, crisomelidi defoglia tori (crisomela, crisomelidi minori e stilpnotiae) ml 30-50. Effettuare al massimo 2 applicazioni a distanza di 14 gg.

Diluire la dose indicata di CELL in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
CELL agisce per contatto ed ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela). Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamento delle foglie.

COMPATIBILITA'

CELL è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di CELL preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'

Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Nocivo per le api, non trattare durante la fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTA DELLA COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO, SEDANO E PATATA, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare i rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del............ 30 NOV. 2011

12A00905

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Herboxone 720».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 7 marzo 2009 presentata dall'impresa Nufarm UK Limited, con sede legale in Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire BD12 9EJ (GB), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Herboxone 720» contenente la sostanza attiva 2,4 D;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 9 agosto 2002 di inclusione della sostanza attiva 2,4D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2012 in attuazione della direttiva 2001/103/EC della Commissione del 28 novembre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva 2,4D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Nufarm UK Limited a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 29 aprile 2011, prot. 13821, con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 18 maggio 2011 da cui risulta che l'impresa Nufarm UK Limited ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Herboxone 720» fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 2,4D;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Nufarm UK Limited, con sede legale in Wyke Lane, Wyke - West Yorkshire BD12 9EJ (GB), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato HERBOXONE 720 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4D nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da l 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Nufarm S.A.S. - 27600 Gaillon (France).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14621.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HERBOXONE® 720

Erbicida selettivo per il diserbo del frumento, orzo, avena, segale, mais e dei prati di graminacee.
Tipo di formulazione: Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono :
2,4-D acido puro g 58,5 (= 720 g/l)
(sotto forma di sale dimetilamminico)
Coformulanti quanto basta a g. 100

NOCIVO **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO : Nocivo per ingestione (R 22). Rischio di gravi lesioni oculari (R 41). Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43). Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R 51/53).

CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori dalla portata dei bambini (S 2). Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande (S 13). Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego (S 20/21). Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle (S24/25). In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S26). Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia (S 36/37/39). In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta (S 46). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza (S 61).

NUFARM UK Limited
Wyke Lane, Wyke (GB)
Rappresentata da Nufarm Italia Srl Via Classicana, 313 – Ravenna (RA)
Tel. 0544 601201

OFFICINA DI PRODUZIONE:
Nufarm GmbH & Co KG – S. Peter strasse -A 4021 -Linz (Austria)
Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 1 – 5 – 10 – 20 **Partita n :**

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli**: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica. Ospedalizzare.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
HERBOXONE® 720 è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 10°C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici.

Erbe infestanti sensibili ad HERBOXONE® 720:
Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), *Sinapis arvensis* (Senape selvatica), *Ranunculus arvensis* (Ranuncolo dei campi), *Chenopodium album* (Farinello comune), *Sonchus arvensis* (Grespino dei campi), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Papaver rhoeas* (Papavero), Vicia spp. (Veccia), *Scandix pecten-veneris* (Spilla del pastore).

Erbe infestanti mediamente sensibili ad HERBOXONE®720
Plantago spp. (Plantaggini), *Anagallis arvensis* (Centocchio), *Taraxacum officinale* (Soffione), *Urtica urens* (Ortica minore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Rumex acetosella* (Acetosa minore), *Euphorbia heliscopia* (Erba calenzuola), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Equisetum spp. (Coda di cavallo)*, *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Stellaria media* (Stellaria), *Poligonum aviculare* (Correggiola).

Dosi – Epoche – Modalità d'impiego
Frumento, orzo, avena, segale: dall'inizio dell'accestimento all'inizio della levata (secondo nodo), quando le infestanti sono in attiva crescita.
Mais: intervenendo con coltura allo stadio di 2-6 foglie.
Prati di graminacee e pascoli: intervenire su infestanti in fase di sviluppo e comunque prima dello sfalcio.

HERBOXONE®720 si impiega alle dosi comprese tra **0,8 e 1,4 l/ha**. Impiegare la dose più alta con temperature ridotte oppure in presenza di infestanti meno sensibili e ben sviluppate. Il dosaggio di **0,8 l/ha** è preferibile nelle applicazioni su mais, in presenza di infestanti sensibili nelle prime fasi di sviluppo oppure caso di miscele con altri preparati dicotiledonicidi.
Volume d'irrorazione: 250 – 400 l/ha

COMPATIBILITÀ
HERBOXONE®720 non deve essere miscelato con fungicidi ed insetticidi.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorsi almeno 14 giorni dal trattamento.

FITOTOSSICITÀ
HERBOXONE® 720 non è fitotossico sulle colture indicate in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di trasemina di queste colture, nelle colture di frumento, orzo, avena e segale. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con il **HERBOXONE®720** devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è tossico per gli animali domestici, pesci e bestiame.

AVVERTENZE
- Non impiegare il prodotto durante una pioggia
- Non impiegare immediatamente prima oppure dopo la semina delle colture.

HERBOXONE®720 pur presentando una ridotta volatilità non deve essere applicato in giornate ventose, in quanto la deriva potrebbe arrecare danni a colture limitrofe sensibili all'azione del prodotto (orticole, vite etc...)

Effettuare al massimo un trattamento per stagione
Sospendere i trattamenti 60 giorni prima della raccolta.

Attenzione:da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti – ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

®Marchio registrato Nufarm UK Limited

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV. 2011

12A00906

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Karbel».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 29 settembre 2010 presentata dall'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid km 384,60 P.I. El tiro 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Karbel» contenente la sostanza attiva iprodione;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 in attuazione della direttiva 2010/58/UE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Probelte S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 3 ottobre 2011, prot. 31279, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 6 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 14 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Karbel» fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid km 384,60 P.I. El tiro 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KARBEL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Probelte S.A., de Madrid km 384,60 P.I. El tiro 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15066.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
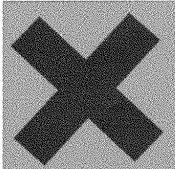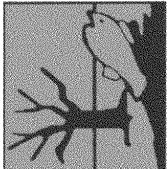
Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KARBEL

FUNGICIDA ORGANICO DI CONTATTO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

KARBEL Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione	
IPRODIONE puro	**g. 50**
Coformulanti q.b. a	**g.100**

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
TEL. +34 968 307 250

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

Distribuito da:
Chemia SpA - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Dow AgroSciences Italia Srl
Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1
Makhteshim Agan Italia Srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo tel. 0353.28811

Contenuto: 0,5-1-5-10-20 Kg

FRASI DI RISCHIO: Possibili effetti cancerogeni – prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Negli impieghi su vite, per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta, a meno di indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contratto con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrandogli il contenitore o l'etichetta).

- **Inalazione: trasportare all'aria aperta. Mettere la vittima a riposo. Richiedere l'intervento medico se la difficoltà respiratoria persiste e mostrare il contenitore o l'etichetta.**
- **Ingestione: se ingerito sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è vigile). Non indurre il vomito. Richiedere immediatamente assistenza medica e mostrare il contenitore o l'etichetta.**
- **Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.**
- **Contatto oculare: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se usate, togliere le lenti a contatto (quando è possibile farlo agevolmente). Continuare a sciacquare tenendo le palpebre ben aperte per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare il medico e mostrae il contenitore o l'etichetta.**

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida organico ad azione di contatto, particolarmente indicato per la lotta contro la Botrite della VITE e del POMODORO IN SERRA.

DOSI EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro Botrite, a **1-1,5 kg/ha** (corrispondenti a 200-500 g/hL), distribuiti con **300-500 L/ha** d'acqua.
Effettuare il primo trattamento prima della chiusura del grappolo e il secondo all'invaiatura (acini colorati/acini molli). Effettuare massimo 2 trattamenti per anno.
Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.
POMODORO IN SERRA: contro Botrite, a **1,5-2 Kg/ha** (corrispondenti a 125-250 g/hL), distribuiti con 800-1200 L/ha d'acqua. Effettuare trattamenti fogliari ripetuti (max. 3) a distanza di 15 giorni a partire dalla fine fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 giorni prima della raccolta per POMODORO e 14 giorni per VITE.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

30 NOV. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A00907

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fosim».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 1° ottobre 2010 presentata dall'impresa Sapec Agro SA, con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias - 2910-440, Setubal (Portogallo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Fos Two 80 WG» contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Sapec Agro SA a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario di riferimento «Maestro 80 WG»;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 18 maggio 2011, prot. 16618, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Industrias Afrasa S.A., con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, subentra all'impresa Sapec Agro SA nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, e che, la stessa impresa Industrias Afrasa S.A., ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Fosim»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Fosim» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Industrias Afrasa S.A., con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOSIM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500; kg 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Industrias Afrasa S.A., C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro E 46988 Paterna (Valencia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15055.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

FOSIM

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da:
AGRIMIX Srl
Via Campobello 1 - 00040 Pomezia (Roma) - Tel. 06 5296221

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5 **Partita n.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

FOSIM è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ

Non è raccomandata la miscelazione di FOSIM con altri prodotti fitosanitari.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

3 0 NOV. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del...

Etichetta formato ridotto

FOSIM

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . g. 100

Taglie: **g 100**

Partita n.:

INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimento di produzione:
INDUSTRIAS AFRASA S.A.
C/Ciudad de Sevilla, 53 - Pol. Ind. Fuente del Jarro
E-46988 Paterna (Valencia) – Spagna

Distribuito da:
AGRIMIX Srl - Via Campobello 1 - 00040 Pomezia (Roma) - Tel. 06 5296221

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 NOV. 2011

12A00908

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fosbel 80 WP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'impresa Industrias Afrasa S.A., con sede legale in Paterna (Valencia) - Spagna, C/Ciudad de Sevilla, 53, Pol. Ind. Fuente del Jarro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Fos Three 80 WP» contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario «Fos One 80 WP», successivamente denominato «Alfil», identico al prodotto in questione e della medesima impresa;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 3 ottobre 2011, prot. 31268, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 14 ottobre 2011 da cui risulta il subentro dell'impresa Probelte S.A. all'impresa Industrias Afrasa S.A. nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Vista la nota sopra citata da cui risulta che l'Impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Fosbel 80 WP»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Fosbel 80 WP» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Probelte S.A., con sede legale in Espinardo (Murcia) - Spagna, Ctra de Madrid km 384,6 - P.I. El Tiro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOSBEL 80 WP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100-250-500; kg 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Probelte S.A. Ctra de Madrid km 384,6 - P.I. El Tiro, 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15074.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOSBEL 80 WP

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

Composizione
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100

Partita n.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) – Spagna

DISTRIBUITO DA:
Nufarm Italia S.r.l.
C.so di Porta Vittoria n. 9 - 20122 Milano - Tel 0544 60.12.01
Chemia SpA
Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Dow AgroSciences Italia Srl
Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

Contenuto netto: **g 100-250-500 kg 1-5**

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

FOSBEL 80 WP è un fungicida sistemico la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO

AGRUMI (ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, LIMETTA, MANDARINO, CLEMENTINO, POMELO, BERGAMOTTO, CEDRO, TANGERINO, CHINOTTO, ARANCIO AMARO, MAPO, TANGELO): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno. È opportuno utilizzare FOSBEL 80 WP in miscela con fungicidi di contatto (Mancozeb) al fine di favorire una migliore protezione dei grappoli, in particolare negli interventi successivi alla fioritura o in presenza di andamenti stagionali favorevoli allo sviluppo della malattia.

POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto è compatibile con formulati a base di mancozeb in polvere bagnabile. Non è compatibile con prodotti rameici. Non è raccomandata la miscelazione di FOSBEL 80 WP con altri prodotti fitosanitari diversi da quelli a base di mancozeb.

Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL .... 30 NOV. 2011 ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FOSBEL 80 WP

Fungicida sistemico
(polvere bagnabile)

Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del ......

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

Composizione | Partita n.
FOSETIL ALLUMINIO puro g. 80
Coformulanti q.b.a g. 100 | Contenuto netto: **g 100**

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) – Spagna

DISTRIBUITO DA:
Nufarm Italia S.r.l. C.so di Porta Vittoria n. 9 - 20122 Milano - Tel 0544 60.12.01
Chemia SpA Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Dow AgroSciences Italia Srl Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

FRASI DI RISCHIO: **Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A00909

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fosbel Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 1° ottobre 2010 presentata dall'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid km 384,60 P.I. El tiro 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Fos Man 1» contenente le sostanze attiva fosetil e mancozeb;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2016 in attuazione della direttiva 2005/72/EC della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Probelte S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 3 ottobre 2011, prot. 31283, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra indicata data;

Vista la nota pervenuta in data 11 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in «Fosbel Plus»;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Fosbel Plus» fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Probelte S.A., con sede legale in Ctra de Madrid km 384,60 P.I. El tiro 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FOSBEL PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,1-0,2-0,25-0,3-0,5-1-2-3-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento della impresa estera: Probelte S.A., de Madrid km 384,60 P.I. El tiro 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15082.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: Borrello

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOSBEL PLUS

(Polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e della patata

FOSBEL PLUS Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:
Fosetil Alluminio puro g. 35
Mancozeb puro g. 35
Coformulanti q.b.a g.100

Contenuto:
Kg 0,1-0,2-0,25-0,3-0,5
1-2-3-5-10

Partita n.

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

DISTRIBUITO DA:
Nufarm Italia S.r.l. - C.so di Porta Vittoria n. 9 - 20122 Milano - Tel 0544 60.12.01
Chemia SpA - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Dow AgroSciences Italia Srl – Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 20 metri nel caso della vite e di 5 metri nel caso della patata. Per proteggere gli artropodi utili rispettare una fascia di sicurezza non trattata da terreni non soggetti a coltivazione di 5 metri nel caso della vite e di 1 metro nel caso della patata. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Durante le fasi di miscelazione e carico usare guanti ed un apparecchio respiratorio adatto (FFP2). Durante le fasi di applicazione usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 35% e MANCOZEB 35% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
FOSETIL ALLUMINIO – Sintomi: sedazione, dispnea, depressione.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
N.B. - Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
FOSBEL PLUS è un fungicida sistemico e di contatto per il controllo della Peronospora, dotato di elevata attività protettiva. Possiede anche attività curativa nel caso i trattamenti vengano effettuati al primo apparire della malattia.
Il prodotto viene assorbito attraverso le foglie e le radici e la sistemicità si manifesta soprattutto in modo ascendente; ciò consente di ottenere un'elevata protezione delle foglie che si sono formate successivamente al trattamento.
FOSBEL PLUS è una miscela di due sostanze attive (Fosetil Alluminio + Mancozeb) che presentano meccanismi d'azione complementari, ciò consente un migliore controllo della malattia e di prevenire il rischio di insorgenza di resistenza.

Dosi e modalità d'impiego
Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 300-500 g/hL, distanziati di 10-14 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-700 litri/ha.
Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi.
Generalmente su vite il primo trattamento dovrebbe essere effettuato quando i germogli hanno una lunghezza di circa 10 cm.
Trattare fino alla fase di allegagione compresa; dalla fase di allegagione alla raccolta intervenire con un prodotto di contatto.

Patata: contro Peronospora (*Phytophthora infestans*) effettuare massimo 3 trattamenti/anno alla dose 300-500 g/hL, distanziati di 15 giorni, utilizzando volumi d'acqua di 300-800 litri/ha.
Eseguire il primo trattamento al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o quando si osservano i primi sintomi.
Far trascorrere almeno 30 giorni dall'ultimo trattamento prima del trapianto di nuove colture in rotazione alla patata.

Compatibilità
FOSBEL PLUS non è compatibile con fertilizzanti fogliari, con sostanze e preparati acidi e ossidanti.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 28 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU VITE E 21 GIORNI SU PATATA

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

30 NOV. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

FOSBEL PLUS

(Polvere bagnabile)

Fungicida sistemico e di contatto per la lotta contro la Peronospora della vite e della patata

FOSBEL PLUS Registrazione del Ministero della Salute N. del

Composizione:		Contenuto:
Fosetil Alluminio puro	**g. 35**	**g 100**
Mancozeb puro	**g. 35**	
Coformulanti q.b.a	**g.100**	Partita n.

PROBELTE S.A.

CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

NOCIVO

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:
Nufarm Italia S.r.l. C.so di Porta Vittoria n. 9 - 20122 Milano - Tel 0544 60.12.01
Chemia SpA - Via Statale, 327 - 44047 Dosso (Ferrara) – Tel. 0532/848477
Dow AgroSciences Italia Srl - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano – Tel. 02/4822 1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Irritante per gli occhi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

3 0 NOV. 2011

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

12A00910

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Arvak».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 5 ottobre 2010 presentata dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti n. 32/28, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Arvak» contenente la sostanza attiva iprodione;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva iprodione, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2013 in attuazione della direttiva 2003/31/EC della Commissione dell'11 aprile 2003;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 in attuazione della direttiva 2010/58/UE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva iprodione;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'ufficio in data 7 settembre 2011, prot. 28732, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 6 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 10 ottobre 2011 da cui risulta che l'impresa Cheminova Agro Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto «Arvak» fino al 31 dicembre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva iprodione, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti n. 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ARVAK con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Indalva S.A - C.tra La Matanza, Km 0,5 Aptdo 160 - E-03300 Orihuela (Alicante) Spagna;

Schirm GmbH - Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania).

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: STI Solfotecnica Italiana Spa - Cotignola (Ravenna).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15092.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ARVAK

FUNGICIDA ORGANICO DI CONTATTO

GRANULI IDRODISPERSIBILI

ARVAK Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione	
IPRODIONE puro	g. 50
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28
24124 Bergamo
TEL. 035 19904468

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
INDALVA S.A.
C.tra La Matanza, Km 0,5 Aptdo 160 – E-03300 Orihuela (Alicante) Spagna
Schirm GmbH
Mecklenburger Str. 229 - 23658 Luebeck (Germania)
STI Solfotecnica Italiana spa – Cotignola (Ravenna

Contenuto: 0,5-1-5-10-20 Kg

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Possibili effetti cancerogeni – prove insufficienti. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Negli impieghi su vite, per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 10 metri dai corpi idrici superficiali. Non rientrare nelle zone trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta, a meno di indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contratto con la pelle.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di disturbi o sintomi di qualsiasi genere, evitare altre esposizioni. Trattare sintomaticamente. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrandogli il contenitore o l'etichetta).
- Inalazione: trasportare all'aria aperta. Mettere la vittima a riposo. Richiedere l'intervento medico se la difficoltà respiratoria persiste e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- Ingestione: se ingerito sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è vigile). Non indurre il vomito. Richiedere immediatamente assistenza medica e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- Contatto con la pelle: togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare il medico e mostrare il contenitore o l'etichetta.
- Contatto oculare: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Se usate, togliere le lenti a contatto (quando è possibile farlo agevolmente). Continuare a sciacquare tenendo le palpebre ben aperte per almeno 15 minuti. Se l'irritazione persiste consultare il medico e mostrae il contenitore o l'etichetta.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un fungicida organico ad azione di contatto, particolarmente indicato per la lotta contro la Botrite della VITE e del POMODORO IN SERRA.

DOSI EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
VITE: contro Botrite, a **1-1,5 kg/ha** (corrispondenti a 200-500 g/hL), distribuiti con **300-500 L/ha** d'acqua.
Effettuare il primo trattamento prima della chiusura del grappolo e il secondo all'invaiatura (acini colorati/acini molli). Effettuare massimo 2 trattamenti per anno.
Il prodotto non ostacola la fermentazione dei mosti; esplica inoltre azione frenante sullo sviluppo del mal bianco.
POMODORO IN SERRA: contro Botrite, a **1,5-2 Kg/ha** (corrispondenti a 125-250 g/hL), distribuiti con 800-1200 L/ha d'acqua. Effettuare trattamenti fogliari ripetuti (max. 3) a distanza di 15 giorni a partire dalla fine fioritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 giorni prima della raccolta per POMODORO e 14 giorni per VITE.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

3 0 NOV. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

12A00911

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-019) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 6,00